STATUTO

Associazione Culturale Valle Falacrina

Associazione di Promozione Sociale (APS) Ets

Art. 1

Costituzione - Denominazione e Sede

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm. e ii., l'Associazione di Promozione Sociale, denominata Associazione Culturale Valle Falacrina (di seguito APS), con sede in Cittareale (RI) Via del Santuario 4.

2. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è altresì regolata dalle norme del codice civile.

3. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2

Efficacia - Finalità – Attività

1. L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati e di terzi.

2. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio

2017, n. 117 e s.m.i.

3. L'APS può svolgere attività di raccolta fondi che può essere realizzata sia occasionalmente -anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori- in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

4. L'Associazione nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione da parte di tutti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

5. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge di promuovere la storia, la cultura, le tradizioni dell'Alta Valle del Velino e della Montagna d'Abruzzo (Montanea Aprutii).

6. L'Associazione, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

e) raccolta fondi ex art. 7 del cod. del Terzo settore.

7. Le attività di interesse generale di cui al precedente comma, saranno realizzate mediante le attività di seguito indicate:

a) azioni mirate alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo delle risorse ambientali e del patrimonio storico e artistico.

b) azioni mirate al sostegno e alla promozione di iniziative volte alla costruzione, manutenzione e restauro di luoghi nonché di ambienti di particolare significato sociale;

c) attività culturali, educative e di formazione permanente, da svolgersi anche attraverso l'organizzazione di seminari, incontri, corsi aperti a tutti

8. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà: aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

9. Lo statuto dell'APS vincola alla sua osservanza i Soci e costituisce la

regola di comportamento dell'attività e dell'organizzazione dell'Associazione.

10. L'Associazione è validamente costituita con la presenza di sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione Sociale. Qualora, successivamente alla costituzione dell'Associazione, il numero di associati divenisse inferiore a quello previsto al precedente comma, lo stesso sarà integrato quanto prima e, comunque, nel termine massimo di un anno.

Art. 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4.

Soci

1. Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione Culturale Valle Falacrina APS o vi aderiscano entro il 31 dicembre 2024.

2. Possono diventare Soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi e lo spirito associativo, intendano impegnarsi secondo le proprie capacità personali per la realizzazione degli stessi obiettivi.

3. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

4. L'Associazione non pone limitazioni con riferimenti alle condizioni economiche e discriminatorie di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati; non ammette il diritto di trasferimento, a

qualsiasi titolo, della quota associativa.

5. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà in merito e, in caso di accoglimento, provvederà a darne comunicazione all'interessato. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla deliberazione, dovrà darne comunicazione all'interessato, specificando le motivazioni che lo hanno determinato. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in occasione della successiva convocazione.

Art. 5.

Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i Soci hanno uguali diritti.

2. I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche Sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 10 (dieci) giorni dall'appartenenza all'Associazione.

3. I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6.

Sostenitori e volontari

1. Sono sostenitori dell'Associazione coloro che condividendone gli ideali,

erogano contribuzioni volontari e straordinari. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualità è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, e deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7.

Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

a. per decesso;

b. per morosità nei pagamenti della quota associativa;

c. dietro presentazione di dimissioni scritte senza oneri a carico del Socio o per recesso volontario,

da comunicare al Consiglio Direttivo;

d. per esclusione.

2. Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata, ovvero qualora il Socio commetta azioni o mancanze gravi, compromettendo il rapporto di fiducia con l'Associazione.

3. La perdita di qualità dei Soci nei casi b e c è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

4. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio, in particolar modo non avrà diritto al rimborso delle quote associative.

Art. 8.

Organi Sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

a. l’Assemblea dei Soci;

b. Presidente e vice Presidente;

c. il Consiglio Direttivo composto da: il Presidente; il Vice Presidente; un socio con funzioni di Segretario; un socio con funzioni di Tesoriere, un socio con funzioni di Consigliere.

d. il Comitato Scientifico;

e. l’Organo di Controllo, laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

f. il Revisore legale dei conti, quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9

L'Assemblea Sociale

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli associati e può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

2. L’Assemblea viene convocata dal Consiglio, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

3. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con almeno 10 giorni di anticipo, mediante la pubblicazione sul sito web

dell'Associazione o tramite pubblicazione su strumenti informatici pubblici a tutti i Soci. Sono esclusi dal voto i Soci sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

4. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

5. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Socio potrà avere più deleghe per Assemblea, nel limite massimo di tre.

6. La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche da luoghi diversi tramite collegamento remoto utilizzando strumenti audio-video a condizione che il Presidente e il Segretario siano nello stesso luogo e che sia consentito: al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione; agli intervenuti di partecipare in tempo reale e senza interruzione alla discussione nonché di visionare e ricevere e trasmettere documenti; al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare.

7. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

8. È ammesso il voto per via telematica, se risulta possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

9. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti,

in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

10. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

11. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

12. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

13. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

14. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Comitato Scientifico, dell'eventuale Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera avverso le decisioni di esclusione assunte dal suddetto Consiglio;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e del Comitato Scientifico;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

- discute e approva tutti gli argomenti posti all'ordine del Giorno;

15. L'Assemblea straordinaria: delibera sulla modifica dello Statuto in prima convocazione, in presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida la deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quarto degli associati.

16. L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione. 11 8.17. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

1. È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da 5 membri così individuati:

- il Presidente;

- il Vice Presidente;
- un socio con funzioni di Segretario;
- un socio con funzioni di Tesoriere;
- un socio con funzioni di Consigliere.

La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

3. I nominativi dei componenti del primo Consiglio Direttivo, sono indicati nell'atto costitutivo, successivamente sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo raccomandata o email almeno 7 giorni prima della riunione.

5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

6. Il Consiglio Direttivo può avvenire anche da luoghi diversi tramite collegamento remoto utilizzando strumenti audio – video a condizione che il Presidente e il Segretario siano nello stesso luogo e che sia

consentito: al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione; agli intervenuti di partecipare in tempo reale e senza interruzione alla discussione nonché di visionare e ricevere e trasmettere documenti; al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

8. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

9. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci. Nello specifico, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività E presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi Sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei Soci;
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio.

Art. 11

Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Convoca il Consiglio Direttivo quando lo reputa opportuno e convoca altresì l'Assemblea ordinaria e straordinaria.
3. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
4. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
5. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale.
6. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.
7. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente, salvo diversa determinazione

dell'Assemblea dei Soci.

8. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto gestionale per cassa, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. Entro 15 giorni prima dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio deposita presso la sede o con pubblicazione tramite sistemi informatici: il rendiconto dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

3. Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutari.

4. Il bilancio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito internet dell'Associazione.

Art. 13

Le Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi ordinari e straordinari dei Soci e sostenitori;

b) donazioni, erogazioni liberali e simili;

c) prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate a soci in conformità alle finalità dell'APS, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasioni di manifestazioni propagandistiche, culturali, di promozione sociale secondo i fini dell'APS;

e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali ad esempio raccolte di fondi;

f) ogni altra entrata compatibile in base alle vigenti normative con le finalità dell'associazionismo di promozione Sociale.

2. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14

Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili e mobili; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel

modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili e in caso di dimissione o morte o esclusione restano all'Associazione.

3. In caso di attività di raccolta pubblica di fondi, l'Assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all'art. 143 del DPR 917/86. 13.4.

4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 15

Libri sociali

L'Associazione avrà cura di tenere e aggiornare i libri sociali: il libro dei Soci; il registro dei volontari; il libro delle assemblee e delle relative delibere, corredate dagli estratti dei verbali; il libro delle adunanze e delle delibere, corredate dagli estratti dei verbali, del Consiglio Direttivo e tutti gli altri previsti dalla normativa vigente.

Art. 16.

Assicurazione obbligatoria dei volontari

I Soci e i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per

malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Al fine di assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo117/2017, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo, entro i termini previsti dalla normativa vigente, tutte informazioni richieste e tutte le successive ed eventuali modifiche e integrazioni. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, gli estremi dell'iscrizione.

Art. 18

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentiti gli eventuali organismi di controllo, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3.In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci né in forma diretta né indiretta.

Art 19

Norme finali

1. L’Associazione potrà disciplinare regolamenti interni per la progettazione, realizzazione e la gestione operativa delle singole attività o dei progetti, specificandone la durata, anche pluriennale, e prevedendo, nell’ottica del continuo miglioramento, specifici strumenti di verifica, intermedi e finali. La pianificazione del primo triennio di attività, sarà determinata dai Soci fondatori.

2. Il presente Statuto dev’essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.

3. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Cittareale (RI), 26 Novembre 2024

Il Presidente Pierluigi Feliciangeli :

Il Segretario Rocco Mannetti :